

ALLEGATO 1

ELEMENTI ESSENZIALI PER LA RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO CON AREA D'ESERCIZIO ITALIA

Una impresa ferroviaria per inoltrare una richiesta di Certificato di Sicurezza Unico (SSC) che abbia esclusiva o ricomprenda anche l'area di esercizio italiana deve seguire la procedura indicata nel regolamento (UE) 2018/763 così come descritta nella "Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti" versione 1.1 pubblicata dall'ERA in data 29/03/2019 con le seguenti precisazioni.

a) Generalità

- a.1) Dal 16/06/2019, qualsiasi impresa ferroviaria in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del Decreto legislativo 162/2007 per il quale è necessario il rinnovo o un aggiornamento deve presentare una domanda di certificato di sicurezza unico attraverso lo sportello unico (OSS) avvalendosi eventualmente, secondo quanto previsto dell'art.4 comma 5 del regolamento (UE) 2018/763, della fase di pre-valutazione;
- a.2) Ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) 2018/763, le imprese ferroviarie che hanno in corso un procedimento di rilascio/aggiornamento/rinnovo a seguito di un'istanza presentata precedentemente al 16/06/2019, in conformità al Decreto Legislativo 162/2007, devono ripresentare la domanda attraverso lo sportello unico indicando l'organismo di certificazione di sicurezza che intendono scegliere (ERA oppure ANSF) ed integrando la documentazione per soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti dall'art. 9 della direttiva (UE) 2016/798.
- a.3) Nel caso in cui un'impresa ferroviaria sia in possesso di un certificato di sicurezza parte A e parte B rilasciato in Italia e di altri certificati parte B rilasciati in altri stati membri esclusivamente per l'accesso alle stazioni di confine, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 9 comma 8, un SSC con la sola area di esercizio Italia;
- a.4) Le imprese ferroviarie che hanno un Certificato di Sicurezza parte A e parte B in vigore devono continuare ad inviare gli aggiornamenti del proprio SGS (sia per rispondere a prescrizioni sia per l'implementazione di modifiche) in riferimento al regolamento (UE) 1158/2010 secondo le modalità descritte al punto b2).
- a.5) Un SSC deve essere aggiornato in caso di modifiche sostanziali del tipo e della portata delle attività o in caso di estensione dell'area di esercizio (intesa come estensione della propria attività anche ad un altro gestore facente parte del sistema ferroviario nazionale). L'introduzione di nuove linee, operate nell'ambito dello stesso gestore dell'infrastruttura, non costituisce elemento di aggiornamento del SSC ma dovrà essere gestita come modifica del proprio SGS e comunicata ad ANSF con il pertinente fascicolo documentale (valutazione dei rischi ai sensi del regolamento (UE) 2013/402, evidenze dell'applicazione del processo, dichiarazione di accettazione del proponente).

Nell'ambito del trasporto delle merci pericolose, l'introduzione di nuove classi di pericolo previste dal RID, ad eccezione delle classi 1 e 7, non costituisce elemento di aggiornamento del SSC ma dovrà essere gestita come modifica del proprio SGS e comunicata ad ANSF con il pertinente fascicolo documentale. Nel caso di introduzione della classe di pericolo 1 o della classe di pericolo 7, l'avvio del servizio potrà avvenire solo

a seguito della recezione da parte di questa Agenzia, oltre che del suddetto fascicolo documentale, anche delle previste autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

- a.6) I requisiti nazionali da soddisfare ai fini del rilascio del certificato di sicurezza unico, con riferimento all'attuale contesto normativo nazionale, sono indicati nell'Appendice 01 al presente documento. Nell'Appendice 02 è, inoltre, riportato l'elenco della documentazione da presentare per fornire l'evidenza del soddisfacimento dei predetti requisiti nazionali.

b) Modalità di presentazione della domanda

- b.1) La documentazione deve essere fornita in lingua italiana.
- b.2) La documentazione dovrà essere inviata secondo le regole di seguito elencate:
- Tutti i documenti di testo in formato PDF dovranno essere prodotti nello specifico formato PDF/A (ISO 19005 – 1: 2005);
 - Su tutta la documentazione dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un procuratore e dovrà essere inviata nel formato digitale (esclusivamente PDF Advanced Electronic Signature) in conformità al decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale, secondo quanto disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.
 - Nel caso in cui vi sia la presenza di procuratore con poteri di firma della documentazione da presentare all'Agenzia, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. n.38, n. 46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la lista dei procuratori autorizzati e gli estremi delle procure. Nell'ipotesi di invio di documenti tecnici, gli stessi possono essere firmati digitalmente anche da referenti opportunamente nominati.
 - Tutti i documenti dovranno riportare una codifica identificativa e, nella documentazione, dovrà essere inserito un elenco di tutti i documenti inviati (codice, indice di revisione, descrizione, ecc.).
 - Al fine di acquisire agli atti di questa Agenzia una richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore, il richiedente dovrà allegare, all'interno della sezione denominata "*Other administrative documents*" dello sportello unico (OSS), un documento, debitamente firmato in formato digitale, che contenga almeno le seguenti informazioni: dati del richiedente, tipologia della domanda, area di esercizio e tipologia di trasporto.
- b.3) La domanda di SSC deve indicare l'area di esercizio prevista per lo svolgimento dei propri servizi. Nell'ambito di una richiesta che preveda un'area di esercizio in territorio italiano, il richiedente indica nel dettaglio le reti dei gestori dell'infrastruttura in possesso di Autorizzazione di sicurezza, sulle quali intende operare. Nella documentazione che descrive il Sistema di Gestione della Sicurezza ciascuna impresa dovrà, comunque, indicare in maniera esplicita e di facile consultazione, l'elenco delle linee, riferite a ciascuno dei citati gestori dell'infrastruttura, sulle quali intende operare al momento del rilascio del SSC.
- b.4) La domanda di SSC dovrà, altresì, indicare se l'area di esercizio richiesta dall'impresa ferroviaria comprende anche tratte di linea situate oltre i confini nazionali, fino alla

Stazione di confine situata nello Stato membro confinante, che presentano caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza nazionale.

c) Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di Sicurezza Unico

- c.1) Le istanze di rilascio, aggiornamento e rinnovo di un SSC ed il relativo SSC sono soggetti all'imposizione del bollo, nella misura indicata dalla normativa vigente per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La corresponsione del bollo previsto deve essere effettuata tramite bonifico bancario all'IBAN indicato nel sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- c.2) Per il rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo del SSC, le Imprese ferroviarie devono provvedere al versamento dei diritti, commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, secondo quanto previsto nel Decreto ANSF n° 1/2011.

d) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale (e modalità di attivazione) avverso il provvedimento finale

- d.1) Nel caso in cui l'Agenzia rifiuti di rilasciare un certificato di sicurezza unico o rilasci un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o a condizioni di impiego diverse da quelle indicate dall'impresa, ai sensi dell'art. 9 comma 9 del D.Lgs. 50/2019, il richiedente può presentare domanda di riesame della decisione entro un mese dalla data della relativa notifica.
- d.2) Avverso il provvedimento finale che comporti una decisione negativa o restrizioni giudicate inique o non pertinenti, può essere proposto:
- ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento finale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante "Codice del processo amministrativo");
 - ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 nei termini e con le modalità ivi previsti.

In caso di mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento, così come previsti dal D.Lgs. 50/2019, può essere avanzato:

- ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 innanzi al TAR Toscana, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- istanza per l'attivazione dell'intervento del soggetto munito di potere sostitutivo, di cui all'art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. n. 241/1990 e richiesta di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, di cui all'art. 28 del D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013) nei termini e con le modalità ivi previsti.

Appendici al documento:

- Appendice 01:** *“Requisiti nazionali il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico”*
- Appendice 02:** *“Documentazione da allegare alla richiesta del Certificato di Sicurezza Unico per il soddisfacimento dei requisiti nazionali”*
- Appendice 03:** *“Fac-simile di autocertificazione secondo la vigente normativa per polizza assicurativa”*
- Appendice 04:** *“Modulo di comunicazione di effettuazione entrate per il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico”*
- Appendice 05:** *“Fac-simile di autocertificazione secondo la vigente normativa”*